

Libro Primo
Delle persone e della famiglia

Titolo IX
Della potestà dei genitori

Art. 330.
Decadenza dalla potestà sui figli.

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 331. (1)
[Passaggio della patria potestà alla madre.

Quando, pronunciata la decadenza, l'esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale può in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale, può anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 332.
Reintegrazione nella potestà.

Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 333.
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. ⁽¹⁾

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.